

Requisiti di partecipazione

In merito ai requisiti di partecipazione, dando seguito alla richiesta di chiarimenti in data 5 maggio 2021, ovvero se è possibile *presentare servizi ricadenti nella categoria E.20 o nelle categorie E.21 ed E.22, che presentano un grado di complessità di 1,20 e 1,55 quindi maggiori del grado di complessità della E.09 di 1,15?*

Si riferisce con riferimento a quanto previsto dalle Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" che

" il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara.Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del "servizio di punta" è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare..... Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un'attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l'esigenza di avere un organico idoneo per l'espletamento dell'incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara"

Per questa ragione si ritiene di poter considerare anche servizi ricadenti categorie nelle E.21 ed E.22, (che si ristrutturazione e riqualificazione degli edifici esistenti) perché presentano un grado di complessità di 1,20 e 1,55 quindi maggiori del grado di complessità della E.09 di 1,15

In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si indica alle stazioni appaltanti di evitare interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.

Tale criterio *deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.*

Raggruppamenti e Consorzi stabili

I requisiti devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento. La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti non è stata stabilita dalla stazione appaltante. Potrà far parte del raggruppamento anche un professionista che non possiede i requisiti che gli altri componenti del raggruppamento li possiedono.

Calcolo punteggio offerta economica

Per l'offerta economica è prevista l'attribuzione di massimo 30 punti.

Nel bando viene previsto :

all'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite formula con interpolazione lineare.

$$P(a) = 30 * R(a) / R_{max}$$

dove:

$P(a)$ = punteggio dell'offerta (a)

$R(a)$ = ribasso offerto dal concorrente

R_{max} = ribasso massimo

Quindi se ipotizziamo i seguenti ribassi :

- 20%
- 50%

Avrò :

punteggio attribuito offerta 1 (20%) = $30 \times 0,2 / 0,5 = 12$ punti

punteggio attribuito all'offerta 2 (50%) = $30 \times 0,5 / 0,5 = 30$ punti